SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 settembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2002.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 191

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 20 settembre 2002.

Trasformazione dei magazzini vendita di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in depositi fiscali della società Etinera S.p.a.

02A11740

DECRETO 20 settembre 2002.

Modalità tecniche di contabilizzazione e di comunicazione dei dati dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa contabilizzata dall'Ente Tabacchi Italiani S.p.a. e dalle società nelle quali l'Ente stesso si è trasformato o si trasformerà ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.

02A11741

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2002, n. **215.**

Regolamento di semplificazione del procedimento di chiusura annuale dei fondi scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato *A*, n. 8;

Visto l'articolo 100 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;

Visto l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, che ha ridisciplinato il fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui alla legge 2 dicembre 1969, n. 968;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;

Visto l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550;

Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;

Udito il parere della Corte dei conti, espresso dalle sezioni riunite nell'adunanza dell'8 aprile 2002;

Acquisito il parere della V commissione della Camera dei deputati in data 15 maggio 2002;

Considerato che la competente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il prescritto parere entro il termine assegnato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le operazioni di chiusura annuale della gestione del fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del fondo scorta della Polizia di Stato, disciplinati rispettivamente dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.

Art. 2.
Procedimento contabile di chiusura annuale della gestione del fondo scorta del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

1. Le somme accreditate ai competenti uffici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sullo stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, per le attività di cui al predetto articolo, debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento. Nei casi di invarianza delle dotazioni derivanti dalla gestione del fondo scorta, la chiusura annuale è effettuata mediante scritture contabili.

Art. 3.
Chiusura della gestione annuale del fondo scorta della Polizia di Stato

1. Le operazioni di chiusura annuale della gestione del fondo scorta della Polizia di Stato sono effettuate mediante scritture contabili e danno luogo ad effettivi movimenti per restituzioni delle somme solo in caso di variazione delle dotazioni derivanti dalla gestione del fondo scorta.

2. In caso di variazione del fondo scorta, le restituzioni delle somme sono effettuate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.

Art. 4.

Operazioni di chiusura

1. Per le operazioni di chiusura della gestione dei fondi scorta di cui agli articoli 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, da parte degli uffici competenti secondo i rispettivi ordinamenti, le disposizioni di cui al titolo XII, capo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate istruzioni amministrative e contabili in ordine all'esecuzione delle operazioni di chiusura delle gestioni dei fondi scorta.

Art. 5.

Abrogazioni

1. È abrogato l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.

2. Resta ferma l'abrogazione della legge 2 dicembre 1969, n. 968, operata dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

PISANU, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 89

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa». Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corri-

sponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.».

— La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1999, n. 56, reca: «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998».

— La legge 24 novembre 2000, n. 340, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 2000, n. 275, reca: «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999». Si riporta il n. 8) dell'allegato *A* della legge 24 novembre 2000, n. 340:

«*8. Procedimento di chiusura annuale del "Fondo-Scorta" della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza.*

Legge 2 dicembre 1969, n. 968, art. 1, secondo comma».

— La legge 1° aprile 1981, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1981, n. 100, supplemento ordinario, reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza». Si trascrive il testo dell'art. 100 della legge 1° aprile 1981, n. 181:

«Art. 100 *(Amministrazione e contabilità)*. — Sino all'emanazione delle norme di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza restano operanti le norme di contabilità previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché quelle sulla contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma di contabilità applicate nei confronti del Corpo stesso.

Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono destinati alle corrispondenti spese dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Le spese relative alla pulizia delle caserme in uso al Ministero dell'interno e destinate all'accasermamento del personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, già a carico dei conviventi, sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.».

— Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 settembre 1987, n. 220, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, legge 20 novembre 1987, n. 472 (*Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 1987, n. 273), concerne copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia. Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472:

«Art. 5. — 1. All'art. 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica che prestano servizio da almeno due anni nell'Amministrazione della pubblica sicurezza con incarichi di natura tecnica ai sensi dell'art. 80 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366. La richiesta di inquadramento è subordinata al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.».

2. L'art. 34 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, va interpretato nel senso che il sesto dei posti da coprire per ciascuna qualifica ivi indicata è computato sulla dotazione organica effettiva risultante dall'applicazione a regime della legge 30 luglio 1985, n. 445, e dall'attuazione dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. Sono considerati destinatari delle disposizioni contenute nella norma predetta coloro che, oltre a possedere i requisiti nella stessa indicati, risultino in servizio alla data del 30 giugno 1986. Le disposizioni si applicano, con le stesse modalità a tutto il personale in possesso dei requisiti comunque ad esse corrispondenti e che risulti in servizio presso il centro studi di Fermo alla data di conclusione dell'anno scolastico 1985-1986.

3. All'art. 88 della legge 1º aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza».

4. Nell'art. 92, secondo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, dopo la parola: «centrale» sono aggiunte le seguenti: «ed in quelle periferiche ed in ogni provincia».

5. Il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza previsto dall'art. 100 della legge 1º aprile 1981, n. 121, contiene disposizioni anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato al fine di garantire la maggiore snellezza delle procedure. A tal fine può disporre limiti di spesa differenziati in relazione all'urgenza, al di sotto dei quali gli atti non sono soggetti a registrazione preventiva della Corte dei conti ed elevare i limiti di valore dei contratti oltre il quale è prescritto il parere preventivo del Consiglio di Stato, nonché prevedere i termini abbreviati, non inferiori a quindici giorni o a un terzo di quelli ordinari, se più brevi, per l'espressione dei pareri richiesti, decorsi i quali può prescindersi dai pareri stessi. Lo stesso regolamento può inoltre contenere disposizioni analoghe a quelle in vigore per le Forze di polizia di cui all'art. 16 della stessa legge n. 121 del 1981, comprese quelle dipendenti anche dal Ministero della difesa, o confermare, anche con modificazioni, quelle finora applicate transitoriamente dagli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno.

6. Al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

7. Ai fini della corresponsione dei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

8. Fino a quando non si provvede alla copertura dei posti previsti nei profili professionali dei revisori infermieri e biologi del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, possono essere affidati, nel limite di sessanta infermieri e dieci biologi, incarichi ad esperti anche esterni alla pubblica amministrazione in possesso della prescritta abilitazione, cui sia riconosciuta la specifica competenza. Gli incarichi sono conferiti, sentito il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto col Ministro del tesoro, hanno durata annuale e possono essere rinnovati per non più di due volte. Con lo stesso decreto sono stabiliti l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione.

9. Le disposizioni dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si applicano per il reclutamento del personale dei ruoli del Ministero dell'interno.».

— Il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 ottobre 1990, n. 232, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359 (*Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1990, n. 282), concerne: «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di Polizia giudiziaria». Si trascrive il testo dell'art. 7 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359:

«Art. 7. — 1. Al comma 5 dell'art. 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«A tal fine può disporre limiti di spesa differenziati in relazione all'urgenza, al di sotto dei quali gli atti non sono soggetti a registrazione preventiva della Corte dei conti ed elevare i limiti di valore dei contratti oltre il quale è prescritto il parere preventivo del Consiglio di Stato, nonché prevedere i termini abbreviati, non inferiori a quindici giorni o a un terzo di quelli ordinari, se più brevi, per l'espressione dei pareri richiesti, decorsi i quali può prescindersi dai pareri stessi. Lo stesso regolamento può inoltre contenere disposizioni analoghe a quelle in vigore per le Forze di polizia di cui all'art. 16 della stessa legge n. 121 del 1981, comprese quelle dipendenti anche dal Ministero della difesa, o confermare, anche con modificazioni, quelle finora applicate transitoriamente dagli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 1992, n. 251, supplemento ordinario, reca: «Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza». Per i riferimenti all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, si veda nelle note all'art. 1.

— Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 1995, n. 201, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1995, n. 437 (*Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 1995, n. 253), reca: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione». Per i riferimenti all'art. 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, si veda nelle note all'art. 5.

— Per i riferimenti alla legge 2 dicembre 1969, n. 968, si veda nelle note all'art. 5.

— Il decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 512, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 ottobre 1996, n. 231, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 28 novembre 1996, n. 609 (*Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1996, n. 281), reca: «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e misure di razionalizzazione

per l'impiego del personale nei servizi d'istituto». Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609:

«Art. 5 *(Norme di amministrazione e contabilità)*. — 1. Con regolamento, da adottarsi a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che potranno contenere disposizioni anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, allo scopo di conseguire obiettivi di snellimento e accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente in previsione di possibili emergenze. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento si osservano, in quanto compatibili, per il Corpo nazionale le disposizioni previste dal capo III del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.

2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può essere comunque adottato.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 2000, n. 73, reca: «Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco». Si trascrive il testo dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550:

«Art. 37 *(Fondo scorta)*. — 1. Per sopperire alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei Vigili del fuoco, le scuole centrali antincendio ed il centro studi ed esperienze, si provvede con il fondo scorta di cui al decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.

2. La ripartizione di detto fondo è disposta dal direttore generale della protezione civile e servizi antincendio.

3. L'utilizzo del fondo scorta è disposto dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco previa autorizzazione del competente ufficio della direzione generale.

4. Relativamente alle somme utilizzate, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco provvede, a ricezione dell'accreditamento disposto sul pertinente capitolo, all'immediato reintegro del fondo scorta mediante versamento all'apposito capitolo di entrata presso la locale Tesoreria provinciale dello Stato.».

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71, supplemento ordinario, concerne: «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78». Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68:

«Art. 9 *(Modificazione e abrogazione di norme)*. — 1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono rideterminate, in base alle norme del presente decreto legislativo e tenuto conto delle attribuzioni del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza ai sensi della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, le modalità di esecuzione del servizio nonché i compiti e i doveri del personale della Guardia di finanza. Per quanto attiene gli aspetti concernenti il concorso alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e i compiti militari, i regolamenti sono adottati di concerto, rispettivamente, con i Ministri dell'interno e della difesa. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei citati regolamenti sono abrogati i regi decreti 6 novembre 1930, n. 1643, e 3 gennaio 1926, n. 126, concernenti, rispettivamente, il regolamento di servizio e il regolamento organico del Corpo.

2. Al fine di adeguare la struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo della Guardia di finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa disciplina, ai contenuti dei decreti legislativi di cui all'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e al nuovo modello organizzativo di cui all'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana apposito regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dall'entrata in vigore del citato regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, concernente il regolamento di amministrazione del Corpo.

3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentito l'Organo centrale di rappresentanza del personale, secondo le leggi e i regolamenti vigenti.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2001, n. 398, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2001, n. 258, concerne: «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti all'art. 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, si veda nelle note all'art. 5.

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, si veda nelle note alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417:

«Art. 11 *(Fondo scorta)*. — 1. Per provvedere alle spese minute ed alla corresponsione nei casi previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia, di acconti ed anticipi al personale, nonché alle spese da farsi, previa autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza, in occorrenze straordinarie per le quali sia indispensabile il pagamento immediato, è assegnato alle questure un fondo scorta, destinato a fronteggiare le esigenze degli uffici e reparti della Polizia di Stato di ciascuna provincia. I criteri per l'impiego di detto fondo sono stabiliti con le modalità di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1959, n. 451.

2. Il fondo stesso è costituito dalle erogazioni effettuate dalle prefetture, dai commissariati del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano e dalla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta sull'apposito capitolo di bilancio e viene, di volta in volta, reintegrato con le somministrazioni disposte sui competenti capitoli di spesa.

3. Il riparto di detto fondo è disposto dal questore, secondo le direttive del Dipartimento della pubblica sicurezza, tra il proprio ufficio e gli altri uffici e reparti della provincia.

4. Analogo fondo è assegnato al reparto autonomo del Ministero dell'interno, nonché agli istituti ed alla scuola di cui al comma 5 dell'art. 2.

5. L'impiego del fondo scorta è disposto dai titolari degli uffici, reparti ed istituti interessati.

6. La gestione del fondo scorta viene chiusa, alla fine di ciascun esercizio, con la restituzione alle prefetture, ai commissariati del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta delle somme anticipate, per il successivo versamento all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.».

Nota all'art. 2:

— Per i riferimenti all'art. 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, si veda nelle note all'art. 5.

Nota all'art. 3:

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, si veda nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 4:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 1977, n. 239, reca: «Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica». Il titolo XII del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concerne: «Contabilizzazione delle entrate e delle uscite, resa del conto, passaggi di gestione»; il capo III del titolo XII del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concerne: «Fondo scorta».

Note all'art. 5:

— Per i riferimenti al decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, si veda nelle note alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, come modificato dal decreto che qui si pubblica:

«Art. 4 *(Interventi concernenti il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)*. — 1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei Vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. *(Secondo periodo del comma 1 abrogato dal regolamento che qui si pubblica).* Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente comma è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.

2. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'art. 2, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

3. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento individuati dallo stesso Ministro dell'interno. Entro lo stesso termine il Ministro dell'interno provvede, altresì, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza da realizzarsi all'interno delle attività di spettacolo e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

4. Il termine per l'emanazione del regolamento relativo al procedimento di certificazione di prevenzione incendi, di cui all'elenco numero 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, è differito al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento a norma dell'art. 2, comma 7, della medesima legge, è consentita la prosecuzione dell'attività a coloro che hanno ottenuto il nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, con validità, per effetto dell'art. 22 della legge 31 maggio 1990, n. 128, fino al 30 giugno 1994, nonché a coloro che, ai sensi dell'art. 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158, hanno presentato l'istanza completa delle prescritte certificazioni e documentazioni.

5. Nel termine di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, i comandi provinciali dei Vigili del fuoco dovranno completare l'esame delle istanze presentate ai sensi dell'art. 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158.

5-*bis*. Fino alla emanazione delle norme di cui al comma 3 sono prorogati i termini previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.».

— La legge 2 dicembre 1969, n. 968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1969, n. 328 *(per la quale il decreto che qui si pubblica richiama l'avvenuta abrogazione operata dall'art. 4, com-ma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)*, concerneva: «Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del capitolo "Fondo scorta" per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.».

02G0246

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 settembre 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,75%, con godimento 1º febbraio 2002 e scadenza 1º febbraio 2033, sesta e settima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 settembre 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.454 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 13 marzo, 6 maggio, 28 giugno 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,75% con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° febbraio 2033;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,75%, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° febbraio 2033, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 13 marzo 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 13 marzo 2002.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 13 marzo 2002, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 13 marzo 2002, entro le ore 11 del giorno 12 settembre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 13 marzo 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della settima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della sesta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 13 marzo 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 13 settembre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quella relativa all'operazione di concambio di cui al decreto ministeriale n. 006975 del 28 giugno 2002, ed il totale comples-

sivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 settembre 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 46 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 settembre 2002.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2003 al 2033, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2033, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 13 marzo 2002, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A11610

DECRETO 10 settembre 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 aprile 2002 e scadenza 15 ottobre 2007, decima e undicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 settembre 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.454 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 5 e 16 aprile, 6 maggio, 5 giugno, 9 luglio 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 aprile 2002 e scadenza 15 ottobre 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una decima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 15 aprile 2002 e scadenza 15 ottobre 2007, fino all'importo massimo di nominali 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 5 aprile 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 5 aprile 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 5 aprile 2002, entro le ore 11 del giorno 12 settembre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 5 aprile 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della undicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della decima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 5 aprile 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 13 settembre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 settembre 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 154 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 settembre 2002.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2007 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 5 aprile 2002, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A11609

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 settembre 2002.

Modificazione della composizione di alcuni vaccini influenzali per la stagione 2002-2003.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1997, con il quale è stata conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'Ufficio IV, Ufficio autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 e, in particolare, l'art. 14 relativo alla redazione in italiano e in tedesco del foglio illustrativo e delle etichettature dei medicinali;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio dei vaccini influenzali sottoelencati e le relative domande di modifica della composizione per aggiornamento stagionale dei ceppi virali;

ADIUGRIP	AVENTIS PASTEUR MSD	MR2/2002/16	IT-RMS	procedura di mutuo riconoscimento n. IT/H/105/001/W17
INFLEXAL V	BERNA	MR2/2002/18	IT-RMS	procedura di mutuo riconoscimento n. IT/H/107/001/W8
INFLUSOMA	BERNA	MR2/2002/26	domanda multipla di INFLEXAL V	INFLEXAL V procedura di mutuo riconoscimento n. IT/H/107/001/W8
ISIFLU V	BERNA		domanda multipla di INFLEXAL V	INFLEXAL V procedura di mutuo riconoscimento n. IT/H/107/001/W8
AGRIPPAL S1	CHIRON	MR2/2002/17	IT-RMS	procedura di mutuo riconoscimento n. IT/H/102/001/W19
FLUAD	CHIRON	MR2/2002/15	IT-RMS	procedura di mutuo riconoscimento n. IT/H/0104/001/W17
INFLUPOZZI ADIUVATO	ISTITUTO VACCINOGENO POZZI	MR2/2002/42	domanda multipla di FLUAD	FLUAD - procedura di mutuo riconoscimento n. IT/H/0104/001/W17
INFLUPOZZI SUBUNITÀ	ISTITUTO VACCINOGENO POZZI	MR2/2002/37	domanda multipla di AGRIPPAL S1	AGRIPPAL S1 - procedura di mutuo riconoscimento n. IT/H/102/001/W19
ISIGRIP ZONALE SPLIT	KEDRION	codice pratica AIN/2002/1049/BIS	domanda multipla di VAXIGRIP (AVENTIS PASTEUR MSD)	VAXIGRIP procedura di mutuo riconoscimento n. FR/H/121/01-03/W18
INFLUVIRUS F	NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO	codice pratica AIN/2002/1185/BIS	domanda multipla di VAXIGRIP (AVENTIS PASTEUR MSD)	VAXIGRIP procedura di mutuo riconoscimento n. FR/H/121/01-03/W18

Viste le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità relative alla composizione del vaccino influenzale per la stagione 2002-2003;

Viste le raccomandazioni del Committee for Proprietary Medicinal Products (C.P.M.P.) relative alla composizione del vaccino influenzale per la stagione 2002-2003;

Vista la linea guida dell'Unione europea (C.P.M.P.) sull'armonizzazione dei requisiti per i vaccini influenzali;

Vista la circolare n. 1 del 1° luglio 2002, della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, Final Variation Assessment Report (F.V.A.R.), relativo ai prodotti medicinali:

ADIUGRIP	AVENTIS PASTEUR MSD	Parte II - AR del 04 luglio 2002 Parte clinica - FVAR del 18 luglio 2002
INFLEXAL V	BERNA	Parte II - FVAR del 16 luglio 2002 Parte clinica - FVAR del 18 luglio 2002
AGRIPPAL S1	CHIRON	Parte II - AR del 04 luglio 2002 Parte clinica - FVAR del 18 luglio 2002
FLUAD	CHIRON	Parte II - AR del 04 luglio 2002 Parte clinica - FVAR del 18 luglio 2002

Preso atto della positiva conclusione della procedura di mutuo riconoscimento relativa ai prodotti medicinali:

ADIUGRIP	AVENTIS PASTEUR MSD	26 luglio 2002
INFLEXAL V	BERNA	notificata dall'Ufficio X il 25 luglio 2002
AGRIPPAL S1	CHIRON	26 luglio 2002
FLUAD	CHIRON	26 luglio 2002
VAXIGRIP	AVENTIS PASTEUR MSD	notificata dall' L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé il 17 luglio 2002

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione unica del farmaco nella seduta del 24-25 settembre 2002 in merito alle domande di variazione della composizione per aggiornamento stagionale dei ceppi virali sopra indicate;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata per la stagione 2002-2003 la modifica della composizione, come specificato all'art. 2, dei seguenti prodotti medicinali:

DENOMINAZIONE	DITTA	COD FARM	COD CONF	NOT 32	DESCRIZIONE
ADIUGRIP	AVENTIS PASTEUR M.S.D. S.P.A.	034399	016	10TST8	"0,5 ml" 1 siringa preriempita sosp iniett 0,5 ml uso im
ADIUGRIP	AVENTIS PASTEUR M.S.D. S.P.A.	034399	028	10TSTN	"0,5 ml"10 siringhe preriempite sosp. iniett 0,5 ml uso im
INFLEXAL V	BERNA	033658	016	103550	siringa pre-riempita sosp iniett 0,5 ml
INFLEXAL V	BERNA	033658	028	10355D	10 siringhe pre-riemp sosp iniett 0,5 ml
INFLEXAL V	BERNA	033658	055	103567	1 siringa preriempita con ago fisso
INFLEXAL V	BERNA	033658	067	10356M	10 siringhe preriempite con ago fiso
INFLUSOMA	BERNA	035093	018	11GYJU	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" siringa preripempita 0,5 ml
INFLUSOMA	BERNA	035093	020	11GYJW	"sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo" 10 siringhe preripempite 0,5 ml
INFLUSOMA	BERNA	035093	032	11GYK8	1 siringa preriempita con ago fisso
INFLUSOMA	BERNA	035093	044	11GYKN	10 siringhe preriempite con ago fiso
ISIFLU V	BERNA	034653	016	111JUS	"0,5 ml sospensione iniettabile" siringa preriempita
ISIFLU V	BERNA	034653	030	111JV6	1 siringa preriempita con ago fisso
ISIFLU V	BERNA	034653	042	111JVL	10 siringhe preriempite con ago fisso

DENOMINAZIONE	DITTA	COD FARM	COD CONF	NOT 32	DESCRIZIONE
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	252	0T5UD4	fiala 0,5 ml
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	264	0T5UDJ	siringa preriempita 0,5 ml
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	276	0T5UD W	sospensione iniettabile 0,5 ml 1 siringa preriempita senza ago (1 dose)
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	288	0T5UF8	sospensione iniettabile 0,5 ml 10 siringhe preriempite con ago (10 dosi)
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	290	0T5UFB	sospensione iniettabile 0,5 ml 10 siringhe preriempite senza ago (10 dosi)
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	302	0T5UFQ	sospensione iniettabile 0,5 ml 50 siringhe preriempite con ago (50 dosi)
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	314	0T5UG2	sospensione iniettabile 0,5 ml 50 siringhe preriempite senza ago (50 dosi)
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	326	0T5UGG	10 siringhe pre-riempite 0,5 ml con ago (25 g)
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	338	0T5UGU	10 siringhe pre-riempite 0,5 ml con ago (25 g 5/8)
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	340	0T5UGW	siringa pre-riempita 0,5 ml con ago (25 g)
AGRIPPAL S1	CHIRON	026405	353	0T5UH9	siringa pre-riempita 0,5 ml con ago (25 g 5/8)
FLUAD	CHIRON	031840	034	0YCPT2	siringa preriempita 0,5 ml
FLUAD	CHIRON	031840	046	0YCPTG	10 siringhe preriempite 0,5 ml
ISIGRIP ZONALE SPLIT	KEDRION	028722	142	0VDJYY	"sospensione per uso iniettabile" 1 siringa preriempita da 0,5 ml
INFLUVIRUS F	NUOVO ISTITUTO SIEROTERAPICO MILANESE	027761	093	0UH6G5	"sospensione per uso iniettabile" 1 siringa preriempita da 0,5 ml
INFLUPOZZI ADIUVATO	POZZI	034377	010	10T39L	"0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita 0,5 ml
INFLUPOZZI ADIUVATO	POZZI	034377	022	10T39Y	"sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite 0,5 ml
INFLUPOZZI SUBUNITA'	POZZI	025984	257	0SSZ81	"0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 fiala 0,5 ml
INFLUPOZZI SUBUNITA'	POZZI	025984	269	0SSZ8F	"0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare" 1 siringa preriempita 0,5 ml
INFLUPOZZI SUBUNITA'	POZZI	025984	271	0SSZ8H	" sospensione iniettabile" 10 siringhe preriempite 0,5 ml
INFLUPOZZI SUBUNITA'	POZZI	025984	283	0SSZ8V	" 0,5 ml sospensione iniettabile " 1 siringa pre-riempita 0,5 ml con ago 25 g,1
INFLUPOZZI SUBUNITA'	POZZI	025984	295	0SSZ97	" 0,5 ml sospensione iniettabile " 10 siringhe pre-riempite 0,5 ml con ago 25 g,1

2. È autorizzata l'immissione in commercio dei prodotti medicinali di cui al precedente comma.

3. I lotti di tutte le specialità medicinali a base di vaccino influenzale prodotti con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2001-2002, devono essere ritirati dal commercio e, comunque, non possono più essere venduti al pubblico.

Art. 2.

1. I vaccini influenzali di cui al precedente art. 1 devono essere costituiti, per la stagione 2002-2003, da antigeni virali preparati dai seguenti ceppi:

A/Mosca/10/99 (H3N2) (ceppo equivalente: RESVIR-17);

A/Nuova Caledonia/20/99 (H1N1) (ceppo equivalente: IVR-116);

B/Hong Kong/330/2001 (ceppo equivalente: B/Hawaii/10/2001 oppure B/Shangdong/7/97).

2. Ogni vaccino deve rispettare i requisiti previsti dalla Farmacopea europea e deve contenere 15μg di emoagglutinina per ceppo e per dose.

3. Il limite inferiore dell'intervallo di confidenza al 95% del controllo di attività deve indicare un contenuto di almeno 12 μg di emoagglutinina per ceppo e per dose.

Art. 3.

1. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichettature dei prodotti medicinali riportati all'art. 1 devono essere modificati conformemente e limitatamente a quanto previsto dal precedente art. 2.

2. La ditta titolare dovrà far pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al Ministero della salute, Dipartimento II, Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, Ufficio IV, una riproduzione degli stampati nella veste tipografica definitiva, sia su supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in cui si attesti che il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichette di cui all'art. 8, comma *d)*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, rispondono a quanto previsto dal comma precedente.

3. In ottemperanza al decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, art. 14, dovrà altresì pervenire originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco, alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Art. 4.

1. Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o alle loro rappresentanti in Italia.

Roma, 25 settembre 2002

Il dirigente: GUALANO

02A11796

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 settembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa mista «Ciro Pinarelli», in Massa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MASSA CARRARA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione di provvedimenti di scioglimenti, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visti i verbali di ispezione eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 21 gennaio 1998, con cui si dispone di non procedere alla nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, della società cooperativa quando le attività da liquidare, purché di natura mobiliare, non abbiano valore superiore a L. 2.500.000;

Accertato che l'Ente di cui trattasi si trova nelle condizioni previste dal punto di cui sopra;

Acquisito il previsto parere del comitato centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 11 del decreto legge del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e di cui alla circolare ministeriale n. 33/1996;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, della sottonotata società cooperativa:

1) società cooperativa mista «Ciro Pinarelli», con sede nel comune di Massa costituitasi in data 5 maggio 1978, per rogito notaio Gino Carrozzi, n. 147901 di repertorio, registro società n. 2799 del tribunale di Massa Carrara.

Carrara, 4 settembre 2002

Il direttore provinciale: GALLINA

02A11601

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 26 agosto 2002.

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto relativo ai lavori di ammodernamento e adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 nel tratto compreso tra il km 126+000 e il km 139+000 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria da realizzarsi nei comuni di Lagonegro, Rivello, Nemoli e Luria, presentato dall'ANAS - Ufficio speciale infrastrutture. (DEC/VIA/7558).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente «Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377»;

Visto l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2001 per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

Vista la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto relativo ai lavori di ammodernamento e adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 nel tratto compreso tra il km 126+000 e il km 139+000 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria da realizzarsi nei comuni di Lagonegro, Rivello, Nemoli e Lauria (Potenza), presentata dall'ANAS - Ufficio speciale infrastrutture, con sede in via Monzambano 10 - 00185 Roma, in data 20 luglio 2001;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa ANAS - Ufficio speciale infrastrutture in data 30 novembre 2001 e 19 febbraio 2002;

Visto l'estratto dal verbale della seduta del 14 giugno 2002, della regione Basilicata del 17 giugno 2002, pervenuto il 17 giugno 2002, con cui si esprime parere favorevole;

Vista la nota n. ST/407/22373/02 del Ministero per i beni e le attività culturali dell'11 giugno 2002, pervenuta in data 14 giugno 2002, con cui si esprime parere favorevole;

Visto il parere n. 484 formulato in data 22 aprile 2002 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dall'ANAS - Ufficio speciale infrastrutture;

Considerato che in detto parere la Commissione ha preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante il progetto dei lavori di ammodernamento e di adeguamento al tipo IA delle Norme CNR/80 del tratto compreso tra il km 126+000 e il km 139+000 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

Valutato sulla base del predetto parere della commissione V.I.A. del progetto e dei contenuti dello studio di impatto ambientale che:

le nuove soluzioni proposte con la Galleria Taggine-Sirino e lo svincolo di Lauria Nord risultano molto meno invasive sul territorio, sia rispetto all'ipotesi presentata in precedenza che rispetto all'attuale tracciato;

in generale gli interventi di ammodernamento ed adeguamento dell'infrastruttura sono operati prevalentemente sulla sede attuale; per quanto concerne invece i tratti in variante è stata posta particolare attenzione alle aree più sensibili, prevedendo tipologie d'opera (in particolare viadotti e gallerie) che interferiscono il meno possibile con i beni presenti.

Inoltre le misure previste per l'inserimento ambientale delle opere, quali ad esempio l'installazione dei siti di cantiere in aree non sensibili, le prescrizioni relative alla mitigazione dei potenziali impatti sui corsi d'acqua e sulle aree boscate, le azioni volte al ripristino dei tratti autostradali dismessi, rispondono in generale ai criteri di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente;

dall'analisi degli strumenti di pianificazione emerge una sostanziale coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi identificati: in linea generale, infatti, tutti i piani individuano l'autostrada Salerno-Reggio Calabria quale elemento fondamentale di penetrazione ed interconnessione e vedono nell'adeguamento dell'infrastruttura un miglioramento nell'accessibilità dell'area, una ottimizzazione dell'interconnessione tra i diversi centri urbani, un aumento del livello qualitativo dei servizi, un sostegno per lo sviluppo turistico dell'area;

è necessario procedere all'adeguamento dell'autostrada in quanto l'opzione zero (ipotesi di non intervento) mostra elevate criticità in relazione sia allo scenario dell'incidentalità sia rispetto ai livelli di servizio. Non essendo percorribile, per evidenti ragioni di natura ambientale, temporale e finanziaria, l'individuazione di una soluzione progettuale drastica che si svolgesse in un nuovo corridoio in ambiti pianeggianti o collinari, il progetto è stato impostato considerando una revisione dell'attuale tracciato autostradale. I previsti standards geometrici di tracciamento, più elevati, abbattono significativamente le condizioni di rischio, soprattutto nei tratti in cui sono introdotte varianti planoaltimetriche rispetto all'attuale tracciato; il miglioramento delle caratteristiche planoaltimetriche dell'infrastruttura comporta, inoltre, il generale innalzamento della velocità media di base e, conseguentemente, delle

portate di servizio. Ulteriori possibilità di miglioramento del tracciato, sia con riferimento agli aspetti funzionali sia ambientali, sono emersi nel corso dell'istruttoria.

Infatti, per l'area Sirino, la soluzione adottata, anche se più onerosa sotto il profilo economico, sviluppandosi per un maggior tratto in galleria, è quella che permette la migliore riqualificazione ambientale dell'area in esame, eliminando l'impatto di nuovi sbancamenti e riducendo drasticamente l'interferenza sul paesaggio del Monte Sirino.

Tale soluzione, in particolare, rispetto al progetto originario, che avrebbe determinato non pochi problemi per il mantenimento in esercizio dell'autostrada, nella zona di attraversamento dei dissesti profondi attivi, interferisce in misura significativamente minore con le varie fasi di cantiere; ha caratteristiche planoaltimetriche che migliorano gli standards di sicurezza; determina una minore occupazione di suolo e un minor impatto paesaggistico derivante dal maggiore sviluppo dei tratti in galleria; porta al quasi azzeramento della necessità di materiale proveniente da cave di prestito e conseguentemente diminuisce considerevolmente il traffico dei mezzi di cantiere; consente la riqualificazione ambientale di vaste aree, con un recupero di superficie relativa ai tratti dismessi.

Il nuovo tracciato nella zona di attraversamento del Monte Sirino, nella nuova rivisitazione progettuale consente complessivamente un migliore inserimento nel territorio, in quanto riduce sia l'occupazione di suolo sia l'impatto visivo sul paesaggio.

La realizzazione del nuovo svincolo Lauria Nord a raso determinerà una consistente riduzione dell'impatto visivo del tracciato progettato; sarà necessario, in fase di progettazione esecutiva, verificare la geometria dello svincolo, riducendo le interferenze con la viabilità locale dei traffici in uscita provenienti da sud;

per l'accesso al cantiere principale è stato previsto di utilizzare prevalentemente la viabilità esistente, opportunamente adeguata alle necessità di transito dei mezzi pesanti; la realizzazione di nuova viabilità di servizio è prevista solo in pochissime situazioni, utilizzando solo brevi tratti di collegamento alle strade esistenti.

Nelle aree di cantiere è prevista l'installazione dei necessari impianti per la protezione dei corsi d'acqua e delle falde dagli scarichi provenienti dalle attività legate alle varie fasi di lavorazione o da reflui urbani. In particolare saranno adottati i necessari accorgimenti per il contenimento dell'inquinamento dovuto ai getti di calcestruzzo; idonee misure sono state anche indicate per minimizzare l'inquinamento acustico ed atmosferico.

Il progetto prevede, infine, il ripristino delle aree di cantiere al termine delle lavorazioni. I criteri di localizzazione, gestione, mitigazione e ripristino previsti rispondono alle necessità di salvaguardia dell'ambiente naturale presente nell'area di influenza del progetto. Per un ottimale bilancio dei materiali provenienti dagli scavi, considerati il numero e l'estensione delle aree da recuperare sotto il profilo morfologico ed ambientale, nonché la possibilità di utilizzare le gallerie da dismettere come siti di stoccaggio definitivo, risulta opportuno coordinare l'apertura e l'avanzamento dei vari cantieri, conseguendo una economia sia in termini di costo sia ambientali. Pertanto, il ricorso a siti di discarica esterni alle aree di lavorazione, potrebbe essere drasticamente ridotto;

lo studio di impatto ambientale, si limita ad elencare i principi ed i criteri base da utilizzarsi per il dimensionamento delle opere di presidio idraulico, rimandando alla successiva fase di progettazione esecutiva per l'analisi statistica degli eventi pluviometrici e la definizione puntuale delle opere;

gli interventi previsti soddisfano le condizioni assunte di miglioramento dell'inserimento delle nuove opere nel contesto ecologico e paesaggistico interessato, oltre che di miglioramento rispetto alla situazione pregressa. Molte delle varianti planoaltimetriche operate rispetto all'attuale tracciato, e delle ottimizzazioni locali studiate, rispondono, oltre che ad esigenze di tipo funzionale, anche alle finalità di miglioramento dell'inserimento ambientale e paesaggistico dell'infrastruttura;

in considerazione del particolare assetto strutturale degli ammassi rocciosi attraversati dal tracciato e delle condizioni di dissesto che si sono generate in passato, le misure di controllo previste dallo studio di impatto ambientale concernenti la necessità di eseguire un accurato monitoraggio delle opere e dei parametri che definiscono lo stato del terreno, sia per i tratti in galleria e sia per il tratto in viadotto, sono da ritenersi opportune;

l'esclusione di interferenze connesse con la fase di esercizio dell'infrastruttura si ritiene condivisibile, anche in relazione ai previsti sistemi di presidio idraulico; per quanto attiene la fase cantiere, inoltre, gli interventi previsti soddisfano la necessità di protezione dei corpi idrici superficiali da eventuali modifiche della qualità delle acque;

le opere e i presidi individuati nello studio di impatto ambientale sono da considerarsi sufficienti a garantire il controllo di tali fenomeni, anche in considerazione delle dimensioni locali degli stessi. La notevole sensibilità ecologica delle aree prossime al tracciato giustifica inoltre la scelta di soluzioni che privilegiano l'ingegneria naturalistica;

dalle analisi condotte nello studio di impatto ambientale l'intervento in esame risulta compatibile con la salvaguardia della salute pubblica, e tale da non richiedere l'adozione di specifiche misure di mitigazione.

Deve essere altresì rilevato che, secondo quanto disposto dalla direttiva comunitaria 1999/30/CE del 22 aprile 1999, tra gli obiettivi di qualità dell'aria deve essere presa in considerazione la «protezione degli ecosistemi dagli effetti negativi del biossido di zolfo» e la «protezione della vegetazione dagli effetti negativi degli ossidi di azoto». Pertanto, si ritiene necessaria la verifica del rispetto dei valori limite per la protezione degli ecosistemi e della vegetazione per l'SO2 e per l'NOx, indicati rispettivamente agli allegati I e II della citata direttiva;

lo scenario degli interventi di mitigazione dallo studio di impatto ambientale appare coerente sia con le esigenze di tutela della salute pubblica sia con le esigenze di inserimento delle opere nel contesto ambientale e paesaggistico;

l'infrastruttura in esame attraversa territori di elevato valore vegetazionale, faunistico, ecologico e paesaggistico, che assumono particolare rilevanza nel territorio alle falde occidentali del monte Sirino;

le attività connesse alla costruzione dell'infrastruttura attualmente in esercizio hanno provocato impatti sul territorio che ancora alterano la struttura ambientale e paesaggistica delle aree in esame; nel progetto si tiene conto di tali situazioni di mancato recupero intervenendo con rimodellamenti morfologici ed azioni di ripristino. Sul nuovo tracciato è previsto un complesso di azioni di mitigazione, operate sia mediante rimodellamenti morfologici ed opere a verde sia mediante interventi di inserimento paesaggistico delle opere che consentono: il mantenimento e la riqualificazione delle configurazioni vegetazionali e paesaggistiche presenti; il contenimento dei livelli di intrusione visiva nei principali bacini visuali; l'aumento della capacità di mascheramento. Lo studio di impatto ambientale inoltre, individua una nuova logica di intervento localizzando le aree di cantiere in settori poco sensibili minimizzando l'occupazione di suolo in ambiti di notevole pregio ambientale;

la soluzione progettuale proposta, anche in considerazione delle varianti studiate nel corso dell'istruttoria, porta nel complesso ad un sensibile miglioramento dell'inserimento delle opere nel contesto naturale e paesaggistico, consentendo di ridurre in misura notevole l'effetto barriera operato dall'infrastruttura esistente ed una sensibile diminuzione dell'impatto visuale.

Le caratteristiche tipologiche dell'opera di progetto la rendono complessivamente più «permeabile» rispetto all'attuale autostrada;

Considerato che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

Considerato l'estratto dal verbale della seduta del 14 giugno 2002, della regione Basilicata del 17 giugno 2002, pervenuto il 17 giugno 2002, con cui si esprime un parere interlocutorio;

realizzare le strutture dello svincolo di Lagonegro sud e del viadotto S. Francesco utilizzando soluzioni tecniche ed architettoniche finalizzate a meglio inserire il tracciato autostradale nel contesto urbano della città di Lagonegro;

per tutti i ripristini geomorfologici e vegetazionali necessari ad inserire l'opera in oggetto nell'ambiente prevedere l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica e l'uso di essenze vegetali esclusivamente di origine autoctona certificata;

i progetti esecutivi di cui alle prescrizioni 1 e 2 dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'ufficio compatibilità ambientale della regione Basilicata;

Considerato il parere del Ministero per i beni e le attività culturali prot. n. ST/407/22373/02 dell'11 giugno 2002, pervenuto in data 14 giugno 2002, con cui si esprime parere favorevole alla richiesta di valutazione di impatto ambientale, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

con apposita istanza inoltrata con nota n. 1594 del 17 luglio 2001, qui pervenuta in data 3 agosto 2001, prot. ST/407/10703, l'Ente nazionale per le strade - Direzione generale, ha richiesto la pronuncia di compatibilità ambientale ex art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, per lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 nel tratto compreso tra il km 126+000 (svincolo di Lagonegro sud) al km 139+000 (svincolo di Lauria nord).

Al riguardo, con nota prot. n. 13879 del 26 settembre 2001, qui pervenuta in data 5 ottobre 2001 con prot. n. ST/407/16401, la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Basilicata esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole alla realizzazione delle opere in oggetto.

Con nota n. 16088 del 19 settembre 2001 qui pervenuta in data 1° ottobre 2001 ed assunta al protocollo con n. ST/407/15767, la Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata rileva che, per la parte ricadente nel territorio di propria competenza, l'opera da realizzare si inserisce in un contesto topografico di elevato interesse archeologico; ritiene pertanto necessario effettuare saggi archeologici preventivi lungo tutto il tracciato interessato dai lavori in oggetto; tali saggi dovranno essere effettuati sotto la direzione scientifica della Soprintendenza medesima, con oneri a carico dell'ente committente.

Dall'analisi della documentazione presentata ed a seguito dei sopralluoghi effettuati e delle riunioni tenutesi con l'ente proponente e i componenti del gruppo istruttore, sono emersi elementi che necessitano di ulteriori approfondimenti con particolare riguardo alle soluzioni progettuali adottate per i tratti a valle del «monte Sirino» e relativi allo «svincolo di Lauria nord» per i quali saranno prese in considerazione alternative di progetto che riducano l'impatto paesaggistico evitando, ove possibile, la realizzazione di nuovi sbancamenti, nuovi viadotti o, comunque opere d'arte che generino pesanti interferenze col contesto paesaggistico; in particolare, per quanto riguarda il tracciato in ambito «monte Sirino» si privilegerà una soluzione che propone un tracciato che si sviluppa per entrambe le carreggiate in galleria, per lo «svincolo di Lauria nord» sarà maggiormente approfondita una soluzione che non preveda la realizzazione di un nuovo viadotto, adagiando al massimo il tracciato al terreno.

Con note n. 2605 del 30 novembre 2001 e n. 2194 del 18 febbraio 2002, qui pervenute, rispettivamente il 20 dicembre 2001 con prot. n. ST/407/25704 e il 25 febbraio 2002 con prot. n. ST/407/7634, l'Ente nazionale per le strade trasmetteva le opportune integrazioni al SIA con le modifiche e gli approfondimenti progettuali richiesti.

La Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata con nota n. 6613 dell'11 marzo 2002, pervenuta a questo Ufficio in data 12 aprile 2002 con prot n. ST/407/13998, esprime parere favorevole alla realizzazione della variante in galleria «Taggine Sirino» e del nuovo svincolo di Lauria nord, ribadendo la necessità di sorveglianza dei lavori da parte della medesima Soprintendenza. Per quanto riguarda il cantiere principale del 1° ambito funzionale in territorio di Lagonegro, saranno effettuati preventivi sondaggi archeologici esplorativi vista la probabile presenza di formazioni antiche nell'area in questione.

questo Ministero:

esaminati gli atti e gli elaborati progettuali;

viste le varie disposizioni di legge indicate in oggetto;

visti i pareri della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Basilicata e della Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata;

esprime parere favorevole al progetto di ammodernamento ed adeguamento alle norme CNR/80 nel tratto compreso tra il km 126+000 ed il km 139+000, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

sia previsto il ripristino dello *status quo ante* per le parti di tracciato dismesso. Particolare cura sarà dedicata agli interventi di rimodellamento e rinaturalizzazione che interessano la sistemazione morfologica dell'alveo e dei versanti dei corsi d'acqua;

sia tenuto in debito conto, nell'organizzazione della cantieristica di progetto, il concerto con la competente Soprintendenza per i beni archeologici di cui si richiamano le osservazioni e le prescrizioni indicate in premessa;

Preso atto che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge n. 349/1986, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

Esprime

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo ai lavori di ammodernamento e adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 nel tratto compreso tra il km 126+000 e il km 139+000 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria da realizzarsi nei comuni di Lagonegro, Rivello, Nemoli e Lauria (Potenza), presentato dall'ANAS ufficio speciale infrastrutture a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

a) in fase di redazione del progetto esecutivo si dovrà fare riferimento, per quanto concerne gli interventi di inserimento paesaggistico ed ambientale, alle indicazioni contenute nello studio di impatto ambientale, anche per ciò che riguarda la scelta delle specie da impiegare nelle opere a verde e le relative modalità di impianto; in particolare dovranno essere curati gli aspetti connessi al recupero dei tratti dismessi, al ripristino delle aree di cantiere, agli attraversamenti dei corsi d'acqua, all'interessamento delle aree caratterizzate da maggiore sensibilità ambientale.

Per tutte le opere a verde e di ingegneria naturalistica relative a interventi di inserimento ambientale e paesaggistico, alle sistemazioni idrauliche e del suolo, ai ripristini previsti in corrispondenza di cantieri, discariche, cave, riempimenti, aree di servizio in prossimità degli imbocchi e dei viadotti, viabilità di servizio per il nuovo tracciato, imbocchi delle gallerie, litosuoli affioranti e tutte le scarpate soggette a rimodellamenti, riprofilature e ripristino si farà riferimento alle «Linee guida per capitolati speciali per opere in verde e di ingegneria naturalistica» del Ministero dell'ambiente (1997).

Fra le tipologie di tecniche illustrate in quest'ultimo si privilegino quelle che impiegano materiale vegetale vivo, eventualmente coadiuvato da materiale biodegradabile (quali legname, geotessuti naturali, matrici in fibre naturali legate o collanti naturali), evitando il ricorso a materiali rigidi o artificiali.

Fra le tecniche per il consolidamento delle scarpate si privilegino piantagioni di arbusti pionieri, semine, viminate, gradonate, cordonate vive, terre rinforzate vive con geotessili naturali in cocco, evitando le terre armate con materiali artificiali e la posa di reti plastiche o metalliche, ove non se ne dimostrasse la improrogabile necessità e limitatamente alle dimensioni strettamente indispensabili.

Fra le tecniche per le sistemazioni degli alvei si privilegino fascinate e viminate vive, coperture diffuse di salici, altre tecniche che utilizzano essenzialmente materiali vegetali vivi.

Opere di sostegno, quali le palificate vive in legname, devono essere impiegate solo nei casi in cui si dimostri indispensabile la loro funzione strutturale. In ogni caso si deve evitare, o limitare al minimo indispensabile in corrispondenza di improrogabili esigenze legate alle opere collocate, la limitazione della dinamica naturale, l'irrigidimento e la canalizzazione anche parziale dei tratti di corsi d'acqua interessati.

Laddove non fossero indispensabili per la stabilità dei pendii, si eviti di realizzare condizioni favorevoli al drenaggio in corrispondenza degli interventi di ingegneria naturalistica e di ripristino a verde.

La tipologia di impianto e gli standard vivaistici da utilizzare nella progettazione esecutiva, dovranno favorire un rapido sviluppo della vegetazione, utilizzando piante a pronto effetto o sedime forestale in funzione degli obbiettivi che si vorranno perseguire: verde d'arredo, verde schermante, verde con funzione naturalistica, etc.

Tutte le specie vegetali che verranno utilizzate dovranno essere provenienti da genotipi locali.

Le piantagioni di specie arboree utilizzate per le piantagioni dovranno essere realizzate con esemplari disetanei.

Il progetto esecutivo dovrà essere accompagnato da un piano di monitoraggio e manutenzione della vegetazione applicato a un periodo di almeno dieci anni.

Nel capitolato speciale d'appalto dovrà essere compreso l'affidamento di tale manutenzione con relative modalità, affidamento che dovrà essere effettuato prima del collaudo delle opere; il capitolato dovrà inoltre prevedere la garanzia delle opere a verde, ovvero il reimpianto delle fallanze per un periodo corrispondente almeno a due stagioni vegetative successive al collaudo dei lavori e alla conclusione degli eventuali interventi di ripristino a garanzia;

b) dovranno essere quantificati nel dettaglio i fabbisogni di terreno vegetale necessari per la realizzazione degli interventi di inserimento ambientale e paesaggistico, prevedendo il reimpiego del suolo proveniente dalle operazioni di scotico; a tale fine dovranno essere definite le specifiche tecniche sulle modalità di accantonamento, di uso, coltivazione e mantenimento della terra vegetale, dal momento dell'asporto alla successiva ricollocazione. In particolare, poiché il materiale dovrà essere conservato presumibilmente per alcuni anni, dovranno essere realizzati cumuli non troppo grandi (altezza inferiore a 2 m), al fine di evitare il verificarsi di alterazioni fisiche, chimiche e biologiche del terreno stesso;

c) per quanto riguarda gli interventi di ripristino previsti in corrispondenza dei cantieri principali e secondari dovranno essere effettuati approfonditi rilievi morfologici (attraverso rilievi topografici) e delle condizioni di uso dei luoghi interessati, documentate mediante riproduzioni fotografiche, in modo da poter costituire elemento di riferimento per ristabilire le condizioni *ante-operam.*

Durante la demolizione dei viadotti da dismettere, nel caso di diretta interferenza dei lavori con il reticolo idrografico e di rischio conseguente di sversamento di materiali di risulta in alveo, dovrà essere previsto l'inserimento di barriere rimovibili, la raccolta in fosse impermeabilizzate e l'invio a trattamento appropriato delle acque di lavorazione e dei liquami di cantiere.

Una volta terminati i lavori di demolizione si dovrà provvedere alla sistemazione morfologica dell'alveo e dei versanti e al ripristino della continuità ecologica.

Analoghe accortezze devono essere adottate nei cantieri di costruzione dei piloni in alveo dei nuovi viadotti. In ogni caso, tutti i lavori e gli interventi di ripristino che dovessero interessare gli alvei dei corsi d'acqua dovranno essere eseguiti in modo da arrecare il minor danno possibile all'ecosistema fluviale.

Particolare cura dovrà essere poi adottata al ripristino ambientale delle aree soggette alla costruzione delle pile e delle opere idrauliche connesse, per cui, in sede di progettazione esecutiva, dovranno essere prodotte specifiche tecniche relative alla rinaturazione e al recupero delle biocenosi dell'habitat degli alvei fluviali che verrebbero degradate da tali interventi.

Le opere di sottoattraversamento (sottovia e tombini scatolari) in sede di progettazione esecutiva dovranno essere concepiti (valutando corridoi faunistici, specie coinvolte, loro entità, modalità ed esigenze migratorie) in modo da offrire le migliori possibilità per l'attraversamento della fauna interessata e ad impedire l'accesso della stessa sulla piattaforma stradale.

Qualora da tale valutazione, che dovrà essere effettuata in collaborazione con gli enti preposti alla gestione delle aree protette attraversate o limitrofe al tracciato, risultasse l'esigenza di ulteriori siti di passaggio per la fauna, si dovrà provvedere all'inserimento di nuove corrispondenti opere di attraversamento.

Per un tratto di 50 m a monte e a valle degli imbocchi delle gallerie, ove possibile, devono essere collocati filari o fasce arboree ai due lati esterni per incentivare l'innalzamento della linea di volo dell'avifauna.

Per quanto riguarda la mobilità faunistica, dovranno essere favoriti gli eventuali corridoi faunistici preferenziali e predisposte idonee opere di attraversamento.

In tali contesti dovranno essere previste tutte le misure volte a potenziare la funzione ecologica, a favorire l'utilizzo dei passaggi in funzione delle diverse specie animali, ad impedire l'accesso della fauna sulla piattaforma stradale.

Dovrà inoltre essere verificata l'opportunità di realizzare adeguati terrapieni, e/o altri dispositivi antirumore e antiabbagliamento volti al contenimento del disturbo sulle specie animali.

Nelle zone di svincolo vanno adottati gli adeguati interventi tesi a ridurre l'inquinamento luminoso;

d) per quanto attiene la realizzazione della galleria Taggine-Sirino, nella fase di scavo dovranno essere adottate tutte le cautele per non provocare inquinamento della falda; dovrà inoltre essere effettuato il monitoraggio della falda mediante l'installazione di piezometri e dovrà essere controllata la qualità delle acque delle sorgenti ubicate a valle.

Tale controllo dovrà essere effettuato anche prima che inizino i lavori.

Andrà garantita la totale impermeabilizzazione della base della galleria e dovranno essere costruite idonee vasche per la raccolta di eventuali liquidi inquinanti agli imbocchi della galleria stessa;

e) per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, ai fini della protezione degli ecosistemi e della vegetazione, dovrà essere effettuata la verifica del rispetto dei valori limite per il biossido di zolfo e per gli ossidi di azoto, indicati nel decreto ministeriale 2 aprile 2002 n. 60;

f) in sede di progettazione esecutiva sarà necessario verificare il calcolo delle vasche di sicurezza idraulica sulla base di una metodologia strettamente quantitativa.

In particolare, il dimensionamento dei presidi idraulici dovrà essere condotto considerando il progetto idraulico dei drenaggi di piattaforma, la pluviometria dell'area (coerentemente ai criteri di funzionamento di tali presidi e ai tempi di gestione dell'emergenza) e l'incidentalità attesa (riferendosi all'evento di sversamento accidentale di inquinante).

Si suggerisce di assumere uno standard di sicurezza ambientale tale da controllare eventi di sversamento e precipitazione concomitanti caratterizzati da tempo di ritorno dell'evento combinato pari a 40 anni.

Considerando che il deflusso di liquidi inquinanti interesserebbe prevalentemente il bacino del Noce, particolarmente delicato in senso naturalistico, si ritiene necessaria la realizzazione di bacini di post-raccolta a fini «filtro» e stoccaggio-controllo opportunamente ubicati;

g) nelle zone più sensibili sotto il profilo idrogeologico per la presenza di falde superficiali, oltre alla citata galleria Taggine-Sirino, dovrà essere realizzata l'impermeabilizzazione del cavo delle gallerie attraverso idonei sistemi; laddove si renderà necessario si dovranno predisporre opere di sostituzione, al fine di non compromettere l'attuale equilibrio naturale, nei casi in cui le falde alimentino sorgenti che vengono abitualmente utilizzate dalla fauna oltre che dall'uomo;

h) gli obiettivi di mitigazione acustica dovranno essere predisposti e realizzati, con attenzione agli sbocchi delle gallerie, in conformità al decreto ministeriale 29 novembre 2000 ed in particolare, salvo quanto prescritto sopra circa il raggiungimento degli obiettivi di qualità, dovranno essere seguiti i criteri di progettazione di cui all'allegato 2 del citato decreto ivi compresa l'integrazione all'allegato 2 apportata con decreto ministeriale 23 novembre 2001 nonché eventuali successivi aggiornamenti.

Nel caso di compresenza di altre sorgenti acustiche significative si dovrà fare riferimento alla tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997. In corrispondenza di tratti ove corrispondano problemi di superamento dei valori limite assunti per quanto riguarda il rumore, anche a seguito delle misure di mitigazione proposte dallo studio, dovranno essere previsti sistemi più articolati di schermatura (strutture a sbalzo, diffrattori sommitali, strutture a buffles) che consentano il contenimento del rumore alla sorgente stradale, rendendo nelle aree di pertinenza residenziale il clima acustico rispondente ai limiti di riferimento.

Al tal fine dovrà essere periodicamente verificata la capacità fonoassorbente dell'asfalto;

i) dovranno essere ottemperate altresì, ove non ricomprese nelle precedenti, tutte le prescrizioni e raccomandazioni individuate dalla regione Basilicata e dal Ministero per i beni e le attività culturali, riportate integralmente nelle premesse.

Le prescrizioni di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *g)* e *h)* dovranno essere sottoposte a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio prima di dare corso alle procedure d'appalto.

Il progetto deve essere sottoposto dall'autorità di bacino prima di dare corso alle procedure d'appalto.

Tutti gli interventi derivanti dalle precedenti prescrizioni, una volta ulteriormente definiti, dovranno essere recepiti all'interno degli elaborati di progetto esecutivo e dei capitolati speciali di appalto.

Dispone

che il presente provvedimento sia comunicato all'ANAS ufficio speciale infrastrutture, al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture Dicoter ed alla regione Basilicata, la quale provvederà a depositarlo presso l'ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma, 26 agosto 2002

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

02A11600

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 settembre 2002.

Agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Bando del 2001 del «settore industria» (11° bando) - Elenco delle domande inserite nella graduatoria ordinaria della regione Sicilia da agevolare con le risorse finanziarie di cui all'asse IV, sottomisura 4.01.a2 del P.O.R. Sicilia 2000-2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405 del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000, n. 900476 del 21 novembre 2000, n. 930035 del 5 febbraio 2001 e n. 900119 del 23 febbraio 2001;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2000 con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del «settore industria» del 2001;

Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni con il quale, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, sono stati individuati i punteggi relativi alle priorità di cui all'art. 6-*bis*, comma 2 del regolamento da utilizzare ai fini dell'indicatore regionale di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, numero 4 dello stesso regolamento con riferimento alle domande del «settore industria» per l'anno 2001;

Visto il decreto ministeriale del 27 settembre 2001 con il quale il termine finale di invio al Ministero delle attività produttive da parte delle banche concessionarie degli accertamenti istruttori relativi alle domande del bando del «settore industria» per l'anno 2001 è stato prorogato al 27 novembre 2001;

Visto il proprio decreto del 12 febbraio 2002 concernente la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni del bando del 2001 del «settore industria» (11° bando) e, tra queste, quella ordinaria della Regione siciliana;

Visto il Programma operativo regionale 2000-2006 della Regione siciliana, asse IV «Sistemi locali di sviluppo», misura 4.1.1. «Potenziamento delle PMI esistenti», sottomisura 4.01.a.2;

Considerato che il complemento di programmazione del predetto P.O.R. prevede che la sottomisura 4.01 a2 (ex 4.1.1.a) sia attuata anche attraverso il ricorso al finanziamento alle imprese che ne abbiano fatto richiesta con l'utilizzo della legge n. 488/1992, realizzando accordi con il Ministero delle attività produttive;

Vista la convenzione, stipulata in data 8 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e la Regione siciliana che definisce i suddetti accordi;

Viste le note n. 27192/5906 del 23 novembre 2001 e n. 1981 del 20 dicembre 2001, con le quali la Regione siciliana ha indicato i criteri di selezione da utilizzare per l'impiego delle proprie risorse del P.O.R. 2000-2006 in favore delle iniziative ammissibili della predetta graduatoria regionale ordinaria attraverso lo scorrimento della graduatoria medesima;

Vista la nota n. 1396 del 28 giugno 2002 della Regione siciliana con la quale la regione medesima ha comunicato di partecipare al cofinanziamento del bando 2001 «settore industria» della legge n. 488/1992 con un ammontare di risorse pari a 36.666.500 euro destinate ad interventi compatibili con il proprio P.O.R, 2000-2006, da attuare attraverso lo scorrimento della graduatoria ordinaria;

Rilevate, tra le iniziative della suddetta graduatoria ordinaria della Regione siciliana non agevolate in sede di formazione della graduatoria medesima né con le risorse del P.O.N. né con quelle nazionali relative alle aree depresse, quelle compatibili con i predetti criteri di selezione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 ed agevolabili con le risorse rese disponibili dalla regione ed indicate nella richiamata nota;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo unico

Le iniziative inserite nella graduatoria ordinaria della Regione siciliana, non agevolate in sede di formazione della graduatoria medesima né con le risorse del P.O.N. né con quelle nazionali relative alle aree depresse o agevolate parzialmente con le medesime risorse rispetto alla richiesta dell'impresa, compatibili con il P.O.R. Sicilia 2000-2006 e con i criteri di cui alle premesse ed agevolabili con le risorse di cui alle premesse rese disponibili dalla regione a valere sull'asse IV, misura 4.1.1 sottomisura 4.01.a2 del P.O.R. medesimo, sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto ed in favore delle stesse sono emanati in pari data i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni.

Roma, 19 settembre 2002

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO 1

Elenco delle iniziative interessate dallo scorrimento della graduatoria ordinaria della regione Sicilia relativa al bando del "settore industria" del 2001 (11° bando) a valere sulle risorse di cui all'Asse IV, misura 4.1.1 del P.O.R. Sicilia 2000-2006

posiz. in graduatoria ordinaria	n. progetto	Ragione sociale	comune	prov.	contributo concedibile (euro)	note
24	77477-11	PROJECT	PALERMO	PA	24.804	
28	79956-11	FRATELLI DI MARTINO	CATANIA	CT	678.780	
31	98000-11	SILICIA	PALERMO	PA	305.722	
35	16355-11	C & C Consulting di Salvatore Campanella & C SAS	ALCAMO	TP	43.320	
49	25521-12	GIULIANO CARBURANTI	PARTINICO	PA	108.207	
50	3196-12	FEMAR	CATANIA	CT	332.866	
51	25535-12	CIPIS CONSORZIO ITALIANO PRODUZIONI INDUSTRIALI E SERVIZI	SIRACUSA	SR	114.840	
52	95677-11	LOGOS DI GIORDANO GIUSEPPE & C	MISTRETTA	ME	160.380	
54	22599-11	SETEC	MELILLI	SR	910.534	
55	25529-12	ORCOM DI AIOSA LORELLA & C	PALERMO	PA	201.714	
57	94066-11	NO BUG INFORMATICA DI CANNIZZARO ROSARIO & C	POZZALLO	RG	88.024	
64	37419-11	SFERA	MESSINA	ME	210.786	
67	90460-11	ROMANO FRANCESCO AUTOTRASPORTI	CATANIA	CT	451.610	
69	77451-11	SOCED del Rag NARICI VITO & C	ALCAMO	TP	88.086	
74	77563-11	TRASPORTI MALATINO SRL	PATERNO'	CT	524.162	
78	90845-11	CARMELO LICCIARDELLO TRASPORTI	CATANIA	CT	396.970	
81	25528-12	SIGMA TRASPORTI	BELPASSO	CT	953.001	
82	33360-12	JOHN	AGRIGENTO	AG	125.064	
84	74534-11	INFORMATICA LOMBARDO	CALTANISSETTA	CL	84.627	
85	25525-12	SERCOM	MODICA	RG	671.994	
87	94351-11	CASSIBBA TRASPORTI	COMISO	RG	210.018	
89	889-12	OFFICE 2000 di Giuseppa Di Maria & C S.a.s.	CASTELVETRANO	TP	47.246	
93	90465-	ADVANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS	BELPASSO	CT	1.310.3	

	11				19	
99	12934-11	SCANSERVICE SERVIZI INFORMATICI DI GASPARE STELLINO & C	ALCAMO	TP	128.050	
101	31586-12	DATA SERVICE DI LIPARI SALVATORE E C	ALCAMO	TP	149.628	
102	5359-12	CEDA DI CIARAVINO PAOLA E C	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	79.266	
110	12970-11	STRATEGIE D'AZIENDA DEL DOTT CATALANO C & C	ALCAMO	TP	233.304	
118	12183-11	IMPRESA PORTUALE G GARIBALDI	MILAZZO	ME	886.611	
122	77406-11	NAOS ENGINEERING DI PIETRO DI MARIA & C	AGRIGENTO	AG	74.824	
132	37439-11	SAC SOCIETA' AUTOTRASPORTI CATANESE	CATANIA	CT	356.184	
133	95221-11	S4U DI LO BALBO MARIA TERESA E C	BAGHERIA	PA	243.220	
138	74541-11	EUROFRUITS DI MARCH ALESSANDRO ANGELO & C	BARRAFRANCA	EN	229.215	
150	22393-11	SOLEA DI PALMERI ANTONIA	PORTO EMPEDOCLE	AG	353.676	
158	53035-11	LO AN DI	PALERMO	PA	167.518	
163	7773-12	CO DI ME DI SOSSI ALDO & C	MOTTA SANT'ANASTASIA	CT	509.330	
164	48567-11	PRC RE PUBBLICHE	PALERMO	PA	106.866	
193	35962-12	PLURIMA SERVIZI GLOBALI	SIRACUSA	SR	22.600	
198	2988-11	C I S CENTRO INFORMATICO SUD DI NASCA SEBASTIANO & C	BAGHERIA	PA	182.868	
199	21990-11	PROTEO	CATANIA	CT	209.058	
204	48027-11	MEGAINFORMATICA	PALERMO	PA	251.524	
206	16353-11	GSN DI GUARINO GIOVANNI & C	CALTANISSETTA	CL	148.708	
221	14389-11	PROFIS	RIBERA	AG	443.337	
225	77427-11	M CONSULTING	RAVANUSA	AG	65.446	
266	77860-11	MADE WELL	PALERMO	PA	82.292	
272	20123-11	ENGISUD	PALERMO	PA	1.651.516	
276	42042-11	CIDES CENTRO INFORMATICA DISTRIBUZIONE E SERVIZI	TRAPANI	TP	271.185	
301	96077-11	LOGISTENNA	ENNA	EN	4.901.202	
319	35738-11	SE GE CO	SANT'ANGELO DI BROLO	ME	187.454	
341	42028-11	DECA CED	TRAPANI	TP	387.963	
356	77505-	GOLDENLOG DI VALENTI M & C	PACHINO	SR	179.478	

	11					
376	18290-11	EURISTIC	PALERMO	PA	38.838	
401	16357-11	Studio 33	TRAPANI	TP	38.156	
420	47555-11	LYGOS	CATANIA	CT	776.482	
424	11493-11	BRUCATO DETA INTERNAZIONALI	TERMINI IMERESE	PA	835.173	
430	27418-11	GARANET	CATANIA	CT	105.584	
455	42068-11	SETUA	CATANIA	CT	727.926	
481	42242-11	FISCALBIT	CATANIA	CT	483.249	
493	46939-11	MEDIATEL	ARAGONA	AG	1.328.724	
499	28901-12	PROGETTO IMPRESA	SIRACUSA	SR	305.241	
549	49445-11	GS D	RAGUSA	RG	43.496	
567	42246-11	FISCALBIT	PALERMO	PA	559.818	
573	34895-11	NADIR DI ANTONIO D'ARGENTO E ANDREA BORRUSO	PALERMO	PA	58.628	
590	37423-11	IREOS JONICA	PRIOLO GARGALLO	SR	456.982	
612	77858-11	FILSERVIZI	LICATA	AG	516.606	
620	27832-12	COS AP DEL GEOM CATANZARO VINCENZO & C	CATANIA	CT	512.966	
636	12346-11	MANAGEMENT SERVICE	VILLABATE	PA	55.850	
645	10088-11	STRAL	LICATA	AG	618.306	
657	34886-11	CENTRO SERVIZI INFORMATICA TEOREMA	PALERMO	PA	168.282	
696	31598-12	ILAP - Industria Lavorazione Polimeri	RAGUSA	RG	2.311.041	
718	12436-11	TECH-PLAST SAS DI MORANDO PIETRO	CALTAGIRONE	CT	1.333.440	
741	12768-11	STUDIOCONSULT	LIPARI	ME	81.094	
755	12748-11	RIFOTRAS DI PANEBIANCO NUNZIO	MESSINA	ME	418.030	
761	31679-12	ITIS DI CANDIANO GRAZIELLA	MODICA	RG	998.679	
769	18159-11	DI DIO RANDAZZO FRANCESCO	ENNA	EN	127.080	
778	16313-11	FLLI VENEZIA	SCIACCA	AG	796.887	
780	52121-11	ORMMES SRL	PORTO EMPEDOCLE	AG	591.508	
789	48391-11	TRAIN TRASPORTI INDUSTRIALI	AUGUSTA	SR	1.204.440	
799	13290-11	FLLI LASTRINA	FLORIDIA	SR	398.484	
812	14989-11	GAM di Giannone Antonino	MODICA	RG	230.113	(1)

(1) agevolata parzialmente per esaurimento delle risorse disponibili

02A11720

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2002.

Attivazione della sezione staccata di Altamura.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Attivazione della sezione staccata di Altamura.

1.1 Il 30 luglio 2002 è attivata ad Altamura una sezione staccata dell'ufficio di Gioia del Colle.

Motivazioni.

Le sezioni staccate sono stutture decentrate degli uffici locali dell'Agenzia ed hanno il compito di facilitare l'accesso ai servizi da parte dei contribuenti.

Il presente atto stabilisce la data di attivazione, ad Altamura, di una sezione staccata dell'ufficio di Gioia del Colle.

La sezione staccata è stata istituita con precedente atto del 6 agosto 2001, in considerazione del vasto bacino di utenza che gravita su Altamura e sulle difficoltà di collegamento con Gioia del Colle.

Riferimenti normativi dell'atto:

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5).

Istituzione della sezione staccata ad Altamura:

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2001.

Roma, 29 luglio 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

02A11611

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Inflexal V»

Estratto decreto NCR n. 444 del 25 settembre 2002

Specialità medicinale: INFLEXAL V nelle forme e confezioni:

1 siringa preriempita con ago fisso;

10 siringhe preriempite con ago fisso (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Istituto Sieroterapico Berna r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39, codice fiscale n. 00190430132.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono effettuate da:

Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. nello stabilimento sito in Madrid (Spagna), Jiulian Camarillo, 35,

e anche da:

Instituto Berna de Espana S.A. (Ibesa) nello stabilimento sito in S. Sebastian de Los Reyes - Madrid (Spagna), Carretera de Irun, km 20900.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 siringa preriempita con ago fisso - A.I.C. n. 033658055/M (in base 10), 103567 (in base 32), classe: «C»;

10 siringhe preriempite con ago fisso - A.I.C. n. 033658067/M (in base 10), 10356M (in base 32), classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: resta confermata la composizione precedentemente autorizzata.

Indicazioni terapeutiche: restano confermate le indicazioni terapeutiche precedentemente autorizzate.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11797

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isiflu V»

Estratto decreto NCR n. 445 del 25 settembre 2002

Specialità medicinale: ISIFLU V nelle forme e confezioni:

1 siringa preriempita con ago fisso;

10 siringhe preriempite con ago fisso (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Istituto Sieroterapico Berna r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39, codice fiscale n. 00190430132.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono effettuate da:

Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. nello stabilimento sito in Madrid (Spagna), Jiulian Camarillo, 35,

e anche da:

Instituto Berna de Espana S.A. (Ibesa) nello stabilimento sito in S. Sebastian de Los Reyes - Madrid (Spagna), Carretera de Irun, km 20900.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 siringa preriempita con ago fisso - A.I.C. n. 034653030/M (in base 10), 111JV6 (in base 32), classe: «C»;

10 siringhe preriempite con ago fisso - A.I.C. n. 034653042/M (in base 10), 111JVL (in base 32), classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: resta confermata la composizione precedentemente autorizzata.

Indicazioni terapeutiche: restano confermate le indicazioni terapeutiche precedentemente autorizzate.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11798

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influsoma»

Estratto decreto NCR n. 446 del 25 settembre 2002

Specialità medicinale: INFLUSOMA nelle forme e confezioni:

1 siringa preriempita con ago fisso;

10 siringhe preriempite con ago fisso (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Società Istituto Sieroterapico Berna r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39, codice fiscale n. 00190430132.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono effettuate da:

Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A. nello stabilimento sito in Madrid (Spagna), Jiulian Camarillo, 35 e anche da:

Instituto Berna de Espana S.A. (Ibesa) nello stabilimento sito in S. Sebastian de Los Reyes - Madrid (Spagna), Carretera de Irun, Km 20900.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 siringa preriempita con ago fisso - A.I.C. n. 035093032/M (in base 10), 11GYK8 (in base 32);

classe: «C»;

10 siringhe preriempite con ago fisso - A.I.C. n. 035093044/M (in base 10), 11GYKN (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: resta confermata la composizione precedentemente autorizzata.

Indicazioni terapeutiche: restano confermate le indicazioni terapeutiche precedentemente autorizzate.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11799

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influpozzi Subunità»

Estratto decreto NCR n. 447 del 25 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: INFLUPOZZI SUBUNITÀ, anche nelle forme e confezioni: «0,5 ml sospensione iniettabile» 1 siringa pre-riempita 0,5 ml con ago 25 g,1, «0,5 ml sospensione iniettabile» 10 siringhe pre-riempite 0,5 ml con ago 25 G,1.

Titolare A.I.C.: Istituto Vaccinogeno Pozzi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via del Petriccio, 27, c.a.p. 53100, Italia, codice fiscale 00310250527.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,5 ml sospensione iniettabile» 1 siringa pre-riempita 0,5 ml con ago 25 g,1 - A.I.C. n. 025984283 (in base 10), 0SSZ8V (in base 32);

classe: «C»;

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Chiron S.p.a. stabilimento sito in Sovicille - Siena (Italia), Bellaria - Rosia (miscelamento/infialamento/confezionamento); Chiron S.p.a. stabilimento sito in Italia, via Fiorentina n. 1 Siena (Bulk monovalenti).

Composizione: resta confermata la composizione precedentemente autorizzata.

Confezione.: «0,5 ml sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml con ago 25 g,1 - A.I.C. n. 025984295 (in base 10), 0SSZ97 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Chiron S.p.a., stabilimento sito in Sovicille - Siena (Italia), Bellaria - Rosia (miscelamento/infialamento/confezionamento); Chiron S.p.a. stabilimento sito in Italia, via Fiorentina n. 1 Siena (Bulk monovalenti).

Composizione: resta confermata la composizione precedentemente autorizzata.

Indicazioni terapeutiche: restano confermate le indicazioni terapeutiche precedentemente autorizzate.

Decorrenza dl efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11800

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influvac S»

Estratto provvedimento UPC/II/1249 del 19 settembre 2002

Specialità medicinale: INFLUVAC S.

Confezioni:

028851133/M - 1 fiala siringa preriempita 0,5 ml;

028851145/M - 10 fiale siringhe preriempite 0,5 ml;

028851158/M - 1 fiala 0,5 ml;

028851160/M - 10 fiale 0,5 ml.

Titolare AIC: Solvay Pharmaceuticals B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0137/001/W015 E W16.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2002-2003.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) (ceppo equivalente: A/Panama/2007/99 (Resvir 17) 15μg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) - ceppo equivalente: A/Nuova Caledonia /20/99 (IVR - 116) 15μg HA;

B/Hong Kong /330//2001 (ceppo equivalente: B/Shangdong/7/97) 15μg HA;

vengono inoltre autorizzate le seguenti modifiche:

variazioni in seguito all'aumento della produzione: modifica del fornitore di una resina, nuovo metodo di inoculo e conseguente abbassamento del bioburden, modifica del tipo di filtro, aggiunta di un metodo per la misurazione degli anelli di precipitazione (single radial diffusion) per la determinazione dell'emoagglutinina (Zeiss-Method).

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data deI presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2001-2002, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11809

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Batrevac»

Estratto provvedimento UPC/II/1250 del 19 settembre 2002

Specialità medicinale: BATREVAC.

Confezioni:

A.I.C. n. 035619016/M - 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile;

A.I.C. n. 035619028/M - 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile;

A.I.C. n. 035619030/M - 1 fiala in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile;

A.I.C. n. 035619042/M - 10 fiale in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0169/001/W014.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2002-2003.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) (ceppo equivalente: A/Panama/2007/99 (Resvir 17) 15μg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) - (ceppo equivalente: A/Nuova Caledonia /20/99 (IVR - 116) 15μg HA;

B/Hong Kong /330//2001 (ceppo equivalente: B/Shangdong/7/97) 15μg HA.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2001-2002, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11810

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Begrivac»

Estratto provvedimento UPC/II/1251 del 19 settembre 2002

Specialità medicinale: BEGRIVAC.

Confezioni: A.I.C. n. 022143287/M - 1 fiala siringa 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0125/001/W013.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2002-2003

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) (ceppo equivalente: A/Panama /2007/99 (Resvir 17) 15μg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) - (ceppo equivalente: A/Nuova Caledonia /20/99 IVR - 116) 15μg HA;

B/Hong Kong /330/2001 (ceppo equivalente: B/Shangdong/7/97) 15μg HA.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2001-2002, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11811

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaccino Mutagrip Pasteur».

Estratto provvedimento UPC/II/1252 del 19 settembre 2002

Specialità medicinale: VACCINO MUTAGRIP PASTEUR.

Confezioni:

1 siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 027278112/M;

1 siringa preriempita 0,5 ml senza ago presaldato - A.I.C. n. 027278124/M.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0122/01-03/W018

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2002-2003.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) (ceppo equivalente: A/Panama/2007/99 (Resvir 17) 15μg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) - (ceppo equivalente: A/Nuova Caledonia /20/99 (IVR - 116), 15μg HA;

B/Hong Kong /330//2001 (ceppo equivalente: B/Shangdong/7/97), 15μg HA.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2001-2002, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11812

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vaxigrip»

Estratto provvedimento UPC/II/1253 del 19 settembre 2002

Specialità medicinale: VAXIGRIP.

Confezioni:

1 siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 026032209/M;

10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 026032274/M;

20 siringhe preriempite - A.I.C. n. 026032286/M;

50 siringhe preriempite - A.I.C. n. 026032298/M;

1 siringa preriempita senza ago - A.I.C. n. 026032300/M;

10 siringhe preriempite senza ago - A.I.C. n. 026032312/M;

20 siringhe preriempite senza ago - A.I.C. n. 026032324/M;

50 siringhe preriempite senza ago - A.I.C. n. 026032336/M.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0121/001,003/W018.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2002-2003.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) (ceppo equivalente: A/Panama/2007/99 (Resvir 17) 15µg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) - (ceppo equivalente :A/Nuova Caledonia /20/99 (IVR - 116) 15µg HA;

B/Hong Kong /330//2001 (ceppo equivalente : B/Shangdong/7/97), 15µg HA.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2001 - 2002, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11813

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Vaxigrip».

Estratto provvedimento UPC/II/1254 del 19 settembre 2002

Specialità medicinale: VAXIGRIP.

Confezioni:

«Bambini» 1 siringa preriempita con ago 0,25 ml - A.I.C. n. 026032211/M;

«Bambini» 10 siringhe preriempite con ago 0,25 ml - A.I.C. n. 026032223/M;

«Bambini» 20 siringhe preriempite con ago 0,25 ml - A.I.C. n. 026032235/M;

«Bambini» 1 siringa preriempita senza ago 0,25 ml - A.I.C. n. 026032247/M;

«Bambini» 10 siringhe preriempite senza ago 0,25 ml - A.I.C. n. 026032250/M;

«Bambini» 20 siringhe preriempite senza ago 0,25 ml - A.I.C. n. 026032262/M.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0139/001/W011.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2002-2003.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) (ceppo equivalente : A/Panama/2007/99 (Resvir 17), 7,5µg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) - (ceppo equivalente : A/Nuova Caledonia /20/99 (IVR - 116), 7,5 µg HA;

B/Hong Kong /330/2001 (ceppo equivalente: B/Shangdoig/7/97), 7,5 µg HA.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2001-2002, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11814

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluarix»

Estratto provvedimento UPC/II/1255 del 19 settembre 2002

Specialità medicinale: FLUARIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 029245178/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245180/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245192/M - 1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245204/M - 10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245216/M - 20 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 029245228/M - 20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a..

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0124/001/W020.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2002-2003.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) (ceppo equivalente : A-/Panama/2007/99 (Resvir 17) 15µg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) - (ceppo equivalente : A-/Nuova Caledonia /20/99 (IVR - 116) 15µg HA;

B/Hong Kong/330/2001 (ceppo equivalente : B/Shangdong/7/97) 15µg HA.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2001-2002, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11815

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influsplit»

Estratto provvedimento UPC/II/1256 del 19 settembre 2002

Specialità medicinale: INFLUSPLIT.

Confezioni:

A.I.C. n. 034013019/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013021/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013033/M - 1 siringa preriempita senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013045/M - 10 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013058/M - 20 siringhe preriempite 0,5 ml;

A.I.C. n. 034013060/M - 20 siringhe preriempite senza ago 0,5 ml;

Titolare A.I.C.: Valda Lab. Farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0124/001/W020.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2002-2003.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) (ceppo equivalente : A/ Panama/2007/99 (Resvir 17) 15μg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) - (ceppo equivalente : A/ Nuova Caledonia /20/99 IVR - 116) 15μg HA;

B/Hong Kong /330/2001 (ceppo equivalente : B/ Shangdong/7/97) 15μg HA.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2001-2002, devono essere ritirati dal commercio, e comunque, non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11816

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluvirin».

Estratto provvedimento UPC/II/1257 del 19 settembre 2002

Specialità medicinale: FLUVIRIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 028372151/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 028372163/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml;

Titolare A.I.C.: Evans Vaccines Limited;

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0215/001/-W018.

Tipo di modifica: aggiornamento dei ceppi virali per la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2002-2003.

Modifica apportata: i ceppi virali da riportare nella composizione in principio attivo del vaccino sono i seguenti:

A/Mosca/10/99 (H_3N_2) (ceppo equivalente: A/ Panama/2007/99 (Resvir 17) 15μg HA;

A/Nuova Caledonia/20/99 (H_1N_1) - ceppo equivalente: A/ Nuova Caledonia /20/99 (IVR - 116) 15μg HA;

B/Hong Kong /330//2001 (ceppo equivalente: B/Shangdong/7/97) 15μg HA.

I lotti della specialità medicinale prodotti anteriormente alla data del presente provvedimento, con la composizione precedentemente autorizzata e recanti in etichetta l'indicazione della stagione 2001-2002, devono essere ritirati dal commercio e, comunque non possono più essere venduti al pubblico a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11817

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adiugrip»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 540 del 25 settembre 2002

Medicinale: ADIUGRIP.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur M.S.D. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via degli Aldobrandeschi, 15 - codice fiscale n. 05591060582.

Variazione A.I.C.:

aumento delle dimensioni del lotto del principio attivo;

riduzione del Thiomersal a tracce nella produzione di antigeni;

aggiunta di un filtro alternativo per la produzione dell'adiuvante MF59C1;

rimozione del Thiomersal come conservante del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

aumento delle dimensioni del lotto del principio attivo;

riduzione del Thiomersal a tracce nella produzione di antigeni;

aggiunta di un filtro alternativo per la produzione dell'adiuvante MF59C1;

rimozione del Thiomersal come conservante del prodotto finito,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034399016/M - 1 siringa preriempita sosp iniett 0,5 ml uso IM;

A.I.C. n. 034399028/M - 10 siringhe preriempite sosp iniett 0,5 ml uso IM;

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11801

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluad»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 541 del 25 settembre 2002

Medicinale: FLUAD.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1 - codice fiscale n. 01392770465.

Variazione A.I.C.:

aumento delle dimensioni del lotto del principio attivo;

riduzione del Thiomersal a tracce nella produzione di antigeni;

aggiunta di un filtro alternativo per la produzione dell'adiuvante MF59C1;

rimozione del Thiomersal come conservante del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

aumento delle dimensioni del lotto del principio attivo;

riduzione del Thiomersal a tracce nella produzione di antigeni;

aggiunta di un filtro alternativo per la produzione dell'adiuvante MF59C1;

rimozione del Thiomersal come conservante del prodotto finito,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 031840034/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 031840046/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11802

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influpozzi adiuvato».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 542 del 25 settembre 2002

Medicinale: INFLUPOZZI ADIUVATO.

Titolare A.I.C.: Istituto Vaccinogeno Pozzi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via del Petriccio, 27 - codice fiscale n. 00310250527.

Variazione A.I.C.:

aumento delle dimensioni del lotto del principio attivo;

riduzione del Thiomersal a tracce nella produzione di antigeni;

aggiunta di un filtro alternativo per la produzione dell'adiuvante MF59C1;

rimozione del Thiomersal come conservante del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

aumento delle dimensioni del lotto del principio attivo;

riduzione del Thiomersal a tracce nella produzione di antigeni;

aggiunta di un filtro alternativo per la produzione dell'adiuvante MF59C1;

rimozione del Thiomersal come conservante del prodotto finito,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034377010 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 034377022 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11803

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influpozzi subunità»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 543 del 25 settembre 2002

Medicinale: INFLUPOZZI SUBUNITÀ.

Titolare A.I.C.: Istituto Vaccinogeno Pozzi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via del Petriccio, 27 codice fiscale n. 00310250527.

Variazione A.I.C.:

aggiunta di un segno per la dose pediatrica sulle siringhe;

aumento delle dimensioni del lotto del principio attivo;

riduzione del Thiomersal a tracce nella produzione di antigeni;

rimozione del Thiomersal come conservante del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

aggiunta di un segno per la dose pediatrica sulle siringhe;

aumento delle dimensioni del lotto del principio attivo;

riduzione del Thiomersal a tracce nella produzione di antigeni;

rimozione del Thiomersal come conservante del prodotto finito, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 025984257 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 0,5 ml;

A.I.C. n. 025984269 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 025984271 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11804

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Agrippal S1»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 544 del 25 settembre 2002

Medicinale: AGRIPPAL S1.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1 - codice fiscale n. 01392770465.

Variazione A.I.C.:

aggiunta di un segno per la dose pediatrica sulle siringhe;

aumento delle dimensioni del lotto del principio attivo;

riduzione del Thiomersal a tracce nella produzione di antigeni;

rimozione del Thiomersal come conservante del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

aggiunto di un segno per la dose pediatrica sulle siringhe;

aumento delle dimensioni del lotto del principio attivo;

riduzione del Thiomersal a tracce nella produzione di antigeni;

rimozione del Thiomersal come conservante del prodotto finito,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026405252 - fiala 0,5 ml;

A.I.C. n. 026405264/M - siringa preriempita 0,5 ml;

A.I.C. n. 026405276/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 1 siringa preriempita senza ago (1 dose);

A.I.C. n. 026405288/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 10 siringhe preriempite con ago (10 dosi);

A.I.C. n. 026405290/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 10 siringhe preriempite senza ago (10 dosi);

A.I.C. n. 026405302/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 50 siringhe preriempite con ago (50 dosi);

A.I.C. n. 026405314/M - sospensione iniettabile 0,5 ml 50 siringhe preriempite senza ago (50 dosi).

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11805

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influsoma»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 545 del 25 settembre 2002

Medicinale: INFLUSOMA.

Titolare A.I.C.: società Istituto Sieroterapico Berna r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39, codice fiscale n. 00190430132.

Variazione A.I.C.:

nuovo metodo di determinazione delle proteine in accordo con la Farmacopea europea;

modifica del metodo di determinazione dell'ovalbumina;

modifica al § 4.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente all'introduzione dell'antibiotico Neomicina.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Influsoma» nella forma e confezioni:

«sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml - A.I.C. n. 035093018 (in base 10);

«sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 035093020 (in base 10).

È modificata come di seguito specificato:

nuovo metodo di determinazione delle proteine in accordo con la Farmacopea europea;

modifica del metodo di determinazione dell'ovalbumina;

modifica al § 4.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente all'introduzione dell'antibiotico Neomicina.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11806

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Inflexal V»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 546 del 25 settembre 2002

Medicinale: INFLEXAL V.

Titolare A.I.C.: società Istituto Sieroterapico Berna r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39, codice fiscale n. 00190430132.

Variazione A.I.C.:

nuovo metodo di determinazione delle proteine in accordo con la Farmacopea europea;

modifica del metodo di determinazione dell'ovalbumina;

modifica al § 4.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente all'introduzione dell'antibiotico Neomicina.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Inflexal V» nella forma e confezioni:

siringa preriempita sosp. iniett. 0,5 ml - A.I.C. n. 033658016 (in base 10);

10 siringhe preriempite sosp. iniett. 0,5 ml - A.I.C. n. 033658028 (in base 10), è modificata come di seguito specificato:

nuovo metodo di determinazione delle proteine in accordo con la Farmacopea europea;

modifica del metodo di determinazione dell'ovalbumina;

modifica al § 4.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente all'introduzione dell'antibiotico Neomicina.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11807

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isiflu V»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 547 del 25 settembre 2002

Medicinale: ISIFLU V.

Titolare A.I.C.: società Istituto Sieroterapico Berna r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39, codice fiscale n. 00190430132.

Variazione A.I.C.:

nuovo metodo di determinazione delle proteine in accordo con la Farmacopea europea;

modifica del metodo di determinazione dell'ovalbumina;

modifica al § 4.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente all'introduzione dell'antibiotico Neomicina.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isiflu V» nella forma e confezioni:

relativamente alle confezioni sottoelencate:

«0,5 ml sospensione iniettabile» siringa preriempita - A.I.C. n. 034653016 (in base 10);

«0,5 ml sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite (sospesa) - A.I.C. n. 034653028 (in base 10), è modificata come di seguito specificato:

nuovo metodo di determinazione delle proteine in accordo con la Farmacopea europea;

modifica del metodo di determinazione dell'ovolbumina;

modifica al § 4.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto relativamente all'introduzione dell'antibiotico Neomicina.

Per la confezione «0,5 ml sospensione iniettablle» 10 siringhe preriempite (sospesa) - A.I.C. n. 034653028 (in base 10), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11808

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651228/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 9 2 8 *

€ 0,77